

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1592/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1593/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1594/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- Regolamento (CEE) n. 1595/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio 8
- Regolamento (CEE) n. 1596/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova 10
- Regolamento (CEE) n. 1597/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato 12
- Regolamento (CEE) n. 1598/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 16**
- Regolamento (CEE) n. 1600/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Senegal a titolo di aiuto alimentare 24
- Regolamento (CEE) n. 1601/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano 29

(segue)

Regolamento (CEE) n. 1602/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano	31
* Regolamento (CEE) n. 1603/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1371/81 recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari	34
Regolamento (CEE) n. 1604/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica	36
Regolamento (CEE) n. 1605/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica delle isole del Capo Verde a titolo di aiuto alimentare	39
Regolamento (CEE) n. 1606/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Gambia a titolo di aiuto alimentare	41
Regolamento (CEE) n. 1607/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero e di granturco all'Alto Volta a titolo di aiuto alimentare	44
Regolamento (CEE) n. 1608/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto alimentare	50
Regolamento (CEE) n. 1609/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto alimentare	56
Regolamento (CEE) n. 1610/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Ciad a titolo di aiuto alimentare	59
Regolamento (CEE) n. 1611/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari della Spagna	65
Regolamento (CEE) n. 1612/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	67
Regolamento (CEE) n. 1613/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	69
Regolamento (CEE) n. 1614/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	70
Regolamento (CEE) n. 1615/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	72
Regolamento (CEE) n. 1616/84 della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	74

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1592/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 giugno 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	108,31
10.01 B II	Frumento duro	148,51 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	89,30 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	83,42
10.04	Avena	71,83
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	68,02 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	91,75 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	167,45
11.01 B	Farine di segala	141,45
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	244,01
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	177,73

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1984

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 giugno 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,60	0,60	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	2,42
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	2,74	2,73	5,21
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,20	1,20	0,62
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0,84	0,84	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,07	1,07	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,80	0,80	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	4,88	4,86	9,27	9,27
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	3,64	3,63	6,93	6,93
11.07 B	Malto torrefatto	0	4,25	4,23	8,08	8,08

REGOLAMENTO (CEE) N. 1594/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1984

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1112/84 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 664/84 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 4 e il 5 giugno 1984 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 del 25. 4. 1984, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

POUL DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	61,50 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	61,50 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	57,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	69,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	92,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per la Tunisia : di 34,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	13,53
07.03 A II	13,53
15.17 B I a)	30,75
15.17 B I b)	49,20
23.04 A II	4,56

REGOLAMENTO (CEE) N. 1595/84 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 1984
che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda ad disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti nn. 54/65/CEE⁽⁵⁾, 183/66/CEE⁽⁶⁾, 765/67/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n.

59/70⁽⁸⁾ e (CEE) n. 2164/72⁽⁹⁾, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : b) altre	ECU/100 kg	Tutte le importazioni (a)
		40,00	

(a) L'importo supplementare non si applica ai prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/84 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 1984
che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1984

che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in prove-

nienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70⁽⁷⁾, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72⁽⁸⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
01.05	Volatili vivi da cortile : B. altri : I. Galli, galline e polli	20,00	origine : Jugoslavia
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili interi :		
	I. Galli, galline e polli :		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	15,00	origine : Jugoslavia
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	15,00	origine : Jugoslavia
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	15,00	origine : Jugoslavia
	II. Anatre :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	10,00	origine : Ungheria
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	10,00	origine : Ungheria
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	10,00	origine : Ungheria
	IV. Tacchini :		
	a) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 80 % »	40,00	origine : Jugoslavia
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 73 % »	40,00	origine : Jugoslavia
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :		
	II. non disossate :		
	a) Metà o quarti :		
	1. di galli, galline e polli	15,00	origine : Jugoslavia
	2. di anatre	10,00	origine : Ungheria

REGOLAMENTO (CEE) N. 1598/84 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1984****che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

(4) GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

**Importi supplementari per i prodotti del settore del pollame ad eccezione del pollame vivo,
del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame***(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : I. disossate : a) di oche c) di altri volatili II. non disossate : f) Parti dette « paltò d'oca o d'anatra »	20,00 20,00 25,00	origine : Ungheria origine : Ungheria origine : Bulgaria

REGOLAMENTO (CEE) N. 1599/84 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1984****che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 4, e l'articolo 3 quinquies, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita l'aiuto alla produzione concesso per talune frutta sciroppate⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 516/77 ha introdotto un regime di aiuti alla produzione per i prodotti che figurano nell'allegato I bis, dello stesso regolamento e ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità; che il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio ha limitato la quantità di talune frutta sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regime, occorre definire i prodotti che possono beneficiare dell'aiuto;

considerando che, per agevolare il funzionamento del regime di aiuti, è opportuno che ciascun trasformatore che intenda beneficiare del regime stesso sia riconosciuto dalle autorità; che i trasformatori devono comunicare alle autorità i dati necessari per garantire il corretto funzionamento del regime;

considerando che il regime di aiuti alla produzione è basato su contratti tra i produttori e i trasformatori; che occorre specificare i dati che devono figurare nei contratti ai fini del regime di aiuti;

considerando che, per garantire la continuità dell'approvvigionamento ai trasformatori, occorre che tali contratti vengano conclusi anteriormente ad una determinata data; che tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, le parti contraenti devono poter aumentare, mediante clausola aggiuntiva ed entro un determinato limite, i quantitativi inizialmente previsti nel contratto;

considerando che gli Stati membri possono avere difficoltà di ordine procedurale ad adottare, entro la data limite per la conclusione di taluni contratti di trasformazione, le misure necessarie per la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione; che è questo il caso della Grecia; che è pertanto opportuno che, in Grecia, la data ultima per la conclusione di tali contratti venga prorogata per i prodotti da consegnare nel 1984;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune⁽⁴⁾, è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato;

considerando che il fatto generatore del credito relativo all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati ha luogo quando viene effettuata la trasformazione; che, poiché i contratti di trasformazione possono essere conclusi per un periodo di parecchi mesi, è difficile determinare la data esatta in cui è stata trasformata ciascuna partita; che pertanto, onde garantire l'applicazione uniforme del regime di aiuti alla produzione, per il calcolo degli importi in moneta nazionale deve essere utilizzato il tasso di conversione applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione di ciascun prodotto;

considerando che, a motivo della connessione tra l'aiuto alla produzione e il prezzo minimo pagabile al produttore, il tasso di conversione applicabile a detto prezzo deve essere uguale a quello applicabile all'aiuto alla produzione;

considerando che il numero di domande di aiuto presentate dal trasformatore deve essere determinato secondo le modalità di trasformazione; che nelle domande di aiuto devono figurare tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo dell'aiuto pagabile al trasformatore;

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione, i trasformatori devono essere obbligati a tenere un'adeguata documentazione; che, per prevenire irregolarità nell'applicazione del regime, il trasformatore deve essere sottoposto a tutte le misure di ispezione e di controllo ritenute necessarie;

considerando che la limitazione dell'aiuto alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 991/84 esige che siano forniti dati supplementari da parte dei trasformatori, onde poter procedere ad un'equa ripartizione dei quantitativi tra i trasformatori stessi; che soltanto i trasformatori che hanno comunicato tali dati possono essere presi in considerazione al momento della ripartizione; che, per consentire ai nuovi trasformatori di beneficiare dell'aiuto, è opportuno che un determinato quantitativo venga ad essi destinato;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono destinate a sostituire quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾; che occorre abrogare detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Campo di applicazione del regolamento

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77.

2. Ai fini del regime di aiuti alla produzione:

- a) per « pesche sciroppate » si intendono le pesche intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero e comprese nella sottovoce 20.06 B II a) 7 o 20.06 B II b) 7 della tariffa doganale comune;
- b) per « pere Williams sciroppate » si intendono le pere della varietà Williams, intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati,

con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero e comprese nella sottovoce 20.06 B II a) 6 o 20.06 B II b) 6 della tariffa doganale comune;

- c) per « ciliegie sciroppate » si intendono le ciliegie anche snocciolate, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero e comprese nella sottovoce 20.06 B II a) 8 o 20.06 B II b) 8 della tariffa doganale comune;
- d) per « prugne secche » si intendono le prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette « prunes d'Ente ») debitamente trattate o trasformate, comprese nella sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune, condizionate in idonei contenitori e pronte per il consumo umano;
- e) per « uve secche » si intendono l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto, debitamente trattate o trasformate, comprese nella sottovoce 08.04 B della tariffa doganale comune, condizionate in idonei contenitori e pronte per il consumo umano;
- f) per « fichi secchi » si intendono i fichi secchi, inclusa la pasta di fichi, debitamente trattati o trasformati, compresi nella sottovoce 08.03 B della tariffa doganale comune, condizionati in idonei contenitori e pronti per il consumo umano;
- g) per « uve secche non trasformate » e « fichi secchi non trasformati » si intendono le uve secche e i fichi secchi che non sono stati trattati in modo da poter essere immessi direttamente in consumo;
- h) per « pomodori pelati interi congelati » si intendono i pomodori pelati delle varietà San Marzano, Roma o simili, congelati, condizionati in idonei contenitori, compresi nella sottovoce 07.02 B della tariffa doganale comune, il cui peso netto, determinato dopo lo scongelamento, è costituito per il 90 % almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto;
- ij) per « pomodori pelati non interi congelati » si intendono pezzi di pomodori pelati delle varietà San Marzano, Roma o simili, o di varietà rotonde che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, congelati, condizionati in idonei contenitori e compresi nella sottovoce 07.02 B della tariffa doganale comune;
- k) per « pomodori pelati interi conservati » si intendono i pomodori pelati delle varietà San Marzano, Roma o simili, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente sigillati, con o senza aggiunta di acqua o di succo di pomodoro, compresi nella sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune, il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 65 % almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente la forma;
- l) per « pomodori pelati non interi conservati » si intendono pezzi di pomodori pelati delle varietà San Marzano, Roma o simili, o di varietà rotonde

⁽¹⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 21.

che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente sigillati, con o senza aggiunta di acqua o di succo di pomodoro, compresi nella sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune ;

- m) per « focchi di pomodoro » si intendono i focchi ottenuti dall'essiccazione di pomodori, condizionati in idonei contenitori e compresi nella sottovoce 07.04 B della tariffa doganale comune ;
- n) per « succo di pomodoro » si intende il succo ottenuto da pomodori, passato al setaccio per eliminare bucce, semi ed altre parti spesse, avente — eventualmente previa concentrazione — un tenore di estratto secco inferiore al 12 %, condizionato in contenitori ermeticamente sigillati e compreso nelle sottovoci 20.02 C, 20.07 B II a) 5, 20.07 B II b) 6 della tariffa doganale comune ;
- o) per « concentrato di pomodoro » si intende il prodotto ottenuto dalla concentrazione di succo di pomodoro, condizionato in idonei contenitori, avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 12 %, compreso nella sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune ;
- p) per « sciroppo di zucchero » si intende un liquido costituito da acqua combinata a zucchero, con un tenore totale di zucchero, determinato dopo l'omogeneizzazione, non inferiore :
 - al 9 % nel caso delle ciliege sciroppate,
 - al 14 % nel caso delle altre frutta sciroppate.

3. I prodotti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non includono quelli cotti negli zuccheri o canditi, compresi nella voce 20.04 della tariffa doganale comune, successivamente condizionati con un liquido di copertura di zucchero, né le puree di frutta e altre preparazioni analoghe.

4. Sino all'entrata in vigore di norme comunitarie di qualità, le definizioni di cui al paragrafo 2 non pregiudicano le norme di qualità nazionali in vigore che le rendono più restrittive.

TITOLO II

Comunicazioni dei trasformatori

Articolo 2

1. I trasformatori che intendano beneficiare del regime di aiuti devono informarne le autorità competenti degli Stati membri non oltre il 31 marzo dell'anno precedente la campagna di commercializzazione per la quale è chiesto l'aiuto, fornendo tutte le informazioni chieste dagli Stati membri necessarie alla gestione e al controllo del regime di aiuti. Gli Stati membri possono chiedere :

- a) che le informazioni vengano fornite soltanto dai nuovi trasformatori, se questi ultimi hanno già ricevuto le necessarie informazioni relative agli altri trasformatori, e
- b) che le comunicazioni si riferiscano ad una sola campagna di commercializzazione, a più campagne o ad un periodo indeterminato.

2. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare le comunicazioni ricevute dopo il 31 marzo, sempreché non ne derivino conseguenze sfavorevoli per il regime di aiuti alla produzione.

3. Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 la data di cui ai paragrafi 1 e 2 è sostituita da quella del 14 giugno 1984.

Articolo 3

1. Ad ogni campagna di commercializzazione i trasformatori comunicano alle autorità competenti la settimana in cui iniziano la trasformazione. La comunicazione deve pervenire alle autorità competenti almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio di queste operazioni.

2. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni non conformi al disposto del paragrafo 1, ma in tal caso l'aiuto non è concesso per i quantitativi già trasformati e per i quali le autorità competenti non ritengono di poter controllare nel modo dovuto i requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto.

Articolo 4

I trasformatori di cui all'articolo 2 comunicano ogni anno all'organismo designato dagli Stati membri :

- a) entro l'8 aprile :
 - i) il quantitativo di fichi secchi non venduti,
 - ii) il quantitativo di fichi secchi non trasformati, in giacenza il 1° aprile dello stesso anno, e
 - iii) il quantitativo di fichi secchi ottenuti nella campagna di commercializzazione in corso, trasformati e venduti anteriormente al 1° aprile.

I prodotti devono essere ripartiti per categoria ;

- b) entro l'8 giugno :
 - i) il quantitativo di uve secche non vendute,
 - ii) il quantitativo di uve secche non trasformate, in giacenza il 1° giugno dello stesso anno, e
 - iii) il quantitativo di uve secche ottenute nella campagna di commercializzazione in corso, trasformate e vendute anteriormente al 1° giugno.

I prodotti devono essere ripartiti per categoria ;

- c) entro l'8 luglio, il quantitativo di prugne secche non vendute, in giacenza il 1° luglio dello stesso anno;
- d) entro il 31 gennaio, il quantitativo invenduto di altri prodotti non finiti cui si applica il regime di aiuti alla produzione, in giacenza il 15 gennaio dello stesso anno. I dati devono essere ripartiti per prodotti per i quali è fissato un tasso determinato dell'aiuto alla produzione, indicando, ove possibile, se i prodotti hanno o meno beneficiato dell'aiuto.

TITOLO III

Contratti di trasformazione

Articolo 5

1. Ogni contratto di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, in appresso denominato « contratto di trasformazione », è concluso per iscritto. Esso può avere la forma di un impegno di conferimento concluso tra uno o più produttori, da un lato, e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualità di trasformatore, dall'altro.
2. Ai fini del regime di aiuti alla produzione, per « produttore » si intende una persona giuridica o fisica che produce nella propria azienda le materie prime destinate alla trasformazione.
3. Il contratto di trasformazione deve indicare, in particolare :
 - a) il nome e l'indirizzo del produttore o della relativa associazione o unione di produttori riconosciuta;
 - b) il nome e l'indirizzo del trasformatore o della relativa associazione o unione di trasformatori;
 - c) le quantità di materie prime oggetto del contratto;
 - d) il programma di conferimento al trasformatore;
 - e) il prezzo che deve essere pagato al cocontraente per le materie prime, esclusi, in particolare, i costi di condizionamento, carico, trasporto, scarico e gli eventuali oneri fiscali, i cui importi devono essere indicati separatamente.
4. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti di trasformazione, segnatamente per quanto riguarda i termini, le condizioni di pagamento del prezzo minimo e il risarcimento danni per i casi in cui il trasformatore o il produttore non adempia agli obblighi previsti dal contratto.

Articolo 6

Qualora il produttore agisca anche come trasformatore, il contratto di trasformazione di cui all'articolo 5 si ritiene concluso quando è stato compilato un prospetto recante le seguenti indicazioni :

- l'estensione totale della superficie su cui sono state coltivate le materie prime,

- una stima del raccolto totale,
- la quantità destinata alla trasformazione,
- il programma di conferimento alla trasformazione.

Articolo 7

1. I contratti di trasformazione sono conclusi :
 - anteriormente al 5 giugno per i pomodori che devono essere consegnati all'industria nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 15 novembre;
 - anteriormente al 15 giugno in Francia, in Italia e in Grecia e anteriormente all'11 luglio negli altri Stati membri per le pesche che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 15 ottobre;
 - anteriormente al 10 agosto per le pere Williams che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 15 luglio e il 15 dicembre;
 - anteriormente al 25 agosto per le prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette « prunes d'Ente ») che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 5 settembre e il 31 dicembre;
 - anteriormente al 31 maggio in Francia, in Italia e in Grecia e anteriormente all'11 luglio negli altri Stati membri per i duroni e le altre ciliegie dolci che devono essere consegnati all'industria nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 15 settembre;
 - anteriormente all'11 luglio per le amarene che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 10 maggio e il 15 settembre.

Tuttavia, gli Stati membri possono anticipare la data limite per la conclusione dei contratti concernenti i pomodori.

2. Nei periodi di consegna di cui al paragrafo 1, i contraenti possono decidere, mediante una clausola aggiuntiva scritta, di aumentare le quantità inizialmente previste nel contratto.

Tali clausole devono essere stipulate entro :

- il 15 settembre per i pomodori,
- il 15 agosto per le pesche in Francia, in Italia e in Grecia e il 1° settembre negli altri Stati membri,
- il 15 settembre per le pere Williams,
- il 15 novembre per le prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette « prunes d'Ente »),
- il 15 agosto per i duroni e le altre ciliegie dolci,
- il 31 agosto per le amarene.

Le clausole devono avere per oggetto non più del 20 % delle quantità iniziali previste nei contratti. Tuttavia, per le prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette « prunes d'Ente ») e per le ciliegie tale limite è fissato al 30 %.

3. Qualora il prezzo minimo che deve essere pagato al produttore per un determinato prodotto non sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 21 giorni prima della data corrispondente indicata al paragrafo 1, la data ultima per la conclusione dei contratti per il prodotto in questione è — in deroga al disposto del paragrafo 1 — il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del prezzo suddetto.

4. I contratti di trasformazione concernenti le uve secche e i fichi secchi possono essere conclusi durante l'intera campagna rispettiva. L'adeguamento mensile del prezzo minimo di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 deve essere determinato in base alla data effettiva di spedizione da parte del produttore.

5. Per quanto riguarda la Grecia, le date del 5 e del 15 giugno di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, sono sostituite dalla data del 30 giugno per i prodotti che devono essere consegnati all'industria nel 1984.

Articolo 8

1. Il trasformatore o la sua associazione o unione trasmette una copia di ciascun contratto di trasformazione e delle eventuali clausole aggiuntive scritte, all'organismo designato dallo Stato membro nel quale sono prodotte le materie prime e, se del caso, all'organismo dello Stato membro nel quale deve essere effettuata la trasformazione. La copia deve pervenire alle autorità competenti entro i 10 giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto.

2. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare che i contratti di trasformazione e le clausole aggiuntive scritte pervengano alle autorità competenti ad una data successiva, a condizione che sussistano fondati motivi e se ciò è compatibile con le finalità del regime di aiuti e non pregiudica la possibilità di controlli.

TITOLO IV

Materie prime

Articolo 9

Le materie prime consegnate al trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile ed idonee alla trasformazione. Inoltre, i fichi secchi, le uve secche non trasformati e le prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette «prunes d'Ente») devono essere conformi ai requisiti da stabilire.

TITOLO V

Tassi di conversione

Articolo 10

1. Ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, si considera che il fatto generatore del diritto all'aiuto alla produzione ha avuto luogo il primo giorno della campagna di commercializzazione per il prodotto interessato.

2. Il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo, fissato in ECU, è il tasso rappresentativo in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione per il prodotto interessato.

TITOLO VI

Domande di aiuto

Articolo 11

1. Il trasformatore presenta le domande di aiuto alla produzione all'organismo designato dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione.

2. Per i fichi secchi e le uve secche il trasformatore presenta per ogni campagna di commercializzazione quattro domande di aiuto:

- a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di novembre,
- b) la seconda per i prodotti trasformati sino alla fine di febbraio,
- c) la terza per i prodotti trasformati sino alla fine di maggio,
- d) la quarta per i prodotti trasformati o acquistati nel corso del restante periodo della campagna.

Le domande di aiuto di cui alle lettere a), b) e c) devono essere presentate entro 60 giorni dalla fine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera d) deve essere presentata entro il 30 novembre della campagna successiva.

3. Per le prugne secche il trasformatore presenta due domande di aiuto per ogni campagna:

- a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di dicembre,
- b) la seconda per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna.

La prima domanda di aiuto è presentata entro la fine di febbraio della campagna in questione e la seconda entro il 30 novembre della campagna successiva.

4. Per ciascuno degli altri prodotti per i quali è fissato un tasso determinato dell'aiuto, è presentata una sola domanda per ogni campagna di commercializzazione. La domanda di aiuto deve pervenire all'organismo designato non oltre il 1° febbraio della campagna in causa.

5. Tuttavia, per le campagne di commercializzazione 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987, per i concentrati di pomodoro possono essere presentate due domande di aiuto per ogni campagna:

- a) la prima entro il 1° febbraio della campagna in questione; essa riguarderà almeno il 50 % della produzione e avrà per oggetto i quantitativi per i quali sono stati ultimati la preparazione e il condizionamento definitivi;
- b) la seconda entro il 30 aprile della campagna in questione, e avrà per oggetto la parte restante della produzione che ha subito o era destinata a subire una preparazione e/o ad un condizionamento ulteriori.

6. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare domande di aiuto dopo le date limite stabilite dal presente articolo se ciò non implica conseguenze sfavorevoli per il regime di aiuti alla produzione.

Articolo 12

1. La domanda di aiuto deve recare:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) il peso netto dei prodotti finiti, suddivisi secondo i prodotti ai quali si applica un tasso determinato dell'aiuto;
- c) il peso netto delle materie prime utilizzate per la trasformazione di ciascun prodotto di cui alla lettera b);
- d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità o dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione.

2. La domanda di aiuto deve essere corredata:

- a) delle fatture delle materie prime, debitamente quietanzate dal cocontraente, dalle quali risulti che esso ha ricavato un prezzo non inferiore al prezzo minimo, o
- b) in caso di impegno di conferimento, di una dichiarazione del produttore attestante che il trasformatore gli ha corrisposto o accreditato un prezzo non inferiore al prezzo minimo.

3. La domanda di aiuto per le uve secche deve essere corredata dal documento prescritto dalle autorità competenti dal quale risulti che il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio⁽¹⁾, da non trasformare per il consumo umano, è stato distrutto, trasformato per impieghi diversi dal consumo umano o consegnato ad organismi riconosciuti dagli Stati membri. Inoltre, la domanda di aiuto per le uve di Corinto deve essere

corredata dell'impegno scritto previsto dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77.

4. Qualora si applichi l'articolo 11, paragrafo 5, la prima domanda di aiuto deve recare, oltre ai dati di cui al paragrafo 1, l'indicazione della quantità di concentrati di pomodoro destinati al condizionamento o ad ulteriore preparazione e condizionamento e della quantità di materie prime utilizzate per la trasformazione di tali concentrati.

La domanda di aiuto deve essere inoltre corredata, per i concentrati di pomodoro destinati al condizionamento o ad ulteriore preparazione e condizionamento, delle fatture o della dichiarazione di cui al paragrafo 2.

TITOLO VII

Controlli

Articolo 13

1. Il trasformatore tiene registri nei quali deve indicare almeno:

- a) le partite di materie prime acquistate ed entrate giornalmente nei suoi locali, precisando quali sono oggetto di contratto di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte e i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite;
- b) il peso di ciascuna partita, nonché il nome e l'indirizzo dell'altro contraente;
- c) le quantità di prodotti finiti ottenute giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, distinguendo quelle che possono beneficiare dell'aiuto;
- d) per ciascuna partita, le quantità e i prezzi dei prodotti che lasciano i locali di trasformazione, specificando il destinatario. Le registrazioni possono essere fatte mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi ultimi contengano i dati richiesti.

2. Il trasformatore conserva le prove di pagamento per tutte le materie prime acquistate in virtù di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte.

3. Il trasformatore è sottoposto alle misure d'ispezione o di controllo ritenute necessarie e deve tener gli eventuali registri supplementari prescritti dalle autorità nazionali, che consentano loro di svolgere le operazioni di controllo da esse repute necessarie.

Articolo 14

1. In ciascuna campagna di commercializzazione le autorità competenti esaminano i registri dei trasformatori e, mediante controlli per sondaggio, verificano in particolare:

- a) se i prodotti finiti per i quali può essere chiesto l'aiuto alla produzione sono conformi alle norme di qualità ad essi applicabili;

⁽¹⁾ GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

- b) se la quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrisponde a quella indicata nella domanda di aiuto ;
- c) se il prezzo pagato per le materie prime utilizzate nella trasformazione dei prodotti di cui alla lettera a) è almeno pari al prezzo minimo stabilito ;
- d) se le materie prime sono conformi alle norme di qualità.

2. In ciascuna campagna di commercializzazione le autorità competenti procedono inoltre a controlli per sondaggio :

- a) presso gli impianti di trasformazione, del peso delle materie prime consegnate ;
- b) delle firme che figurano sulle fatture di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e dell'esattezza di tali fatture, ad esempio convocando le parti interessate.

3. Le verifiche effettuate in virtù del presente articolo non pregiudicano la possibilità di una successiva verifica da parte delle autorità competenti né le eventuali conseguenze che possono risultare dall'applicazione delle vigenti disposizioni.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione e per prevenire e reprimere le frodi contro il regime stesso.

TITOLO VIII

Quote

Articolo 15

Il presente titolo stabilisce le modalità di applicazione delle limitazioni degli aiuti alla produzione previste dal regolamento (CEE) n. 991/84, in appresso denominate « quote ».

Articolo 16

1. Le domande di aiuto per le ciliegie e per le pere Williams sciropate devono essere accompagnate dall'indicazione della quantità totale, espressa in peso netto :

- a) di pere Williams conservate allo sciroppo,
- b) di duroni e di altre ciliegie dolci conservate allo sciroppo,
- c) di amarene conservate allo sciroppo,

prodotte nella campagna di commercializzazione in questione con materie prime di origine comunitaria acquistate allo stato fresco, nonché della quantità totale

di materie prime utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti.

2. Il trasformatore che ha fabbricato i prodotti di cui al paragrafo 1 ma non chiede l'aiuto, per poter beneficiare in futuro dell'aiuto per prodotti dello stesso tipo deve comunicare all'organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, entro il 1° febbraio di ciascuna campagna di commercializzazione :

- il quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione in corso a partire da prodotti di origine comunitaria espresso in peso netto ;
- il quantitativo di materie prime usato per ottenere i prodotti in causa.

A tali comunicazioni si applica l'articolo 11, paragrafo 6.

3. Il trasformatore che non abbia effettuato le comunicazioni di cui al paragrafo 2 per la campagna o le campagne di commercializzazione usate come periodo di riferimento ai fini dell'assegnazione delle quote, è considerato un nuovo trasformatore ai sensi dell'articolo 17.

Il trasformatore che ha effettuato la comunicazione di cui sopra per una delle campagne di commercializzazione usate come periodo di riferimento ai fini dell'assegnazione, ma non ha inviato alcuna comunicazione per una o entrambe delle due campagne successive, è reputato non aver svolto attività produttiva durante la campagna o le campagne per le quali non fatto alcuna comunicazione.

Articolo 17

Qualora i trasformatori non abbiano fabbricato i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, nel periodo considerato come periodo di riferimento per l'assegnazione di una quota o qualora si applichino le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, l'aiuto a tali trasformatori, in appresso denominati « nuovi trasformatori », è limitato ad una quantità pari al 2 % della quota totale.

Lo Stato membro interessato stabilisce il quantitativo in tal caso ammesso al beneficio dell'aiuto nel suo territorio e lo ripartisce equamente tra i nuovi trasformatori. Ove il quantitativo in causa non sia stato assegnato, totalmente o in parte, ai nuovi trasformatori, tale quantitativo o, se del caso, il saldo rimanente è ripartito equamente tra gli altri trasformatori.

Articolo 18

Se un'impresa rinuncia, totalmente o parzialmente, a trasformare il quantitativo assegnatogli o ha cessato l'attività senza essere rilevata da un'altra impresa, lo Stato membro ripartisce equamente la quantità resa disponibile tra gli altri trasformatori.

TITOLO IX

Comunicazioni alla Commissione

Articolo 19

Ogni Stato membro comunica alla Commissione :

- a) entro il 15 marzo di ogni anno :
- i) la quantità totale, espressa in peso netto, di prodotti finiti diversi dalle uve secche, dalle prugne secche e dai fichi secchi, per i quali è stata presentata una domanda di aiuto,
 - ii) la quantità totale di materie prime dichiarate nelle domande di aiuto, usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto i),
 - iii) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti finiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per i quali non è stata presentata una domanda di aiuto,
 - iv) la quantità totale di materie prime usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto iii);
 - v) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti invenduti di cui ai punti i) e ii), in giacenza il 15 gennaio dello stesso anno.

I quantitativi totali devono essere ripartiti per prodotti per i quali è stato fissato un tasso determinato dell'aiuto alla produzione ;

- b) entro il 15 aprile di ogni anno :
- i) la quantità totale di fichi secchi ottenuti nella campagna di commercializzazione in corso, trasformati e venduti anteriormente al 1° aprile dello stesso anno,
 - ii) la quantità totale di fichi secchi non trasformati e la quantità totale di fichi secchi trasformati e non venduti, in giacenza il 1° aprile dello stesso anno.

I quantitativi devono essere ripartiti per categoria ;

- c) entro il 15 giugno di ogni anno :
- i) la quantità totale di uve secche ottenute nella campagna di commercializzazione in corso,

trasformate e vendute anteriormente al 1° giugno dello stesso anno,

- ii) la quantità totale di uve secche non trasformate e la quantità totale di uve secche trasformate e non vendute, in giacenza il 1° giugno dello stesso anno.

I quantitativi totali di uve secche, trasformate o non trasformate, devono essere ripartiti per categoria ;

- d) entro il 15 luglio di ogni anno, la quantità totale di prugne secche in giacenza il 1° luglio dello stesso anno ;
- e) entro il 1° novembre di ogni anno, il raccolto di :
- i) uva sultanina,
 - ii) uva secca di Corinto,
 - iii) fichi secchi,

stimato per la campagna di commercializzazione in corso ;

- f) entro il 1° novembre di ogni anno, la quantità totale di materie prime, diverse dalle uve secche non trasformate e dai fichi secchi non trasformati, da consegnare durante la campagna di commercializzazione in corso sulla base di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte. Il quantitativo totale deve essere ripartito secondo i prodotti finiti da fabbricare.

TITOLO X

Disposizioni finali

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 1530/78 è abrogato. Tuttavia esso resta applicabile sino alla campagna di commercializzazione 1984/1985 per ciascun prodotto.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per ciascun prodotto dall'inizio della campagna di commercializzazione 1984/1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1984

relativo a varie forniture di cereali e di riso al Senegal a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁷⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 maggio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di dette azioni in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽¹¹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano negli allegati del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di forniture in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁶⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽¹¹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1984.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Senegal.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Senegal.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 7 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Υπηρεσία Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων — ΥΔΑΓΕΠ (ΥΔΑΓΕΡ), Αχαρνών
5 (Acharnon), Αθήνα 108 (Athènes / Athen / Athens), τ.ε.ξ.: 221 734 / 35 / 36.
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile minima richiesta per l'intervento (umidità : massimo 14,5 %).
10. **Condizionamento** :
— in sacchi nuovi :
— sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g ;
— sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
— peso netto dei sacchi : 50 kg ;
— iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 centimetri di altezza :
• FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Dakar.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 19 giugno 1984, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 luglio 1984.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Senegal, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Senegal.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Dakar (Senegal).
4. **Prodotto da mobilitare** : granturco.
5. **Quantitativo totale** : 5 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (téléx OFIBLE 270807 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti ;
 - b) tenore di umidità : 15 % ;
 - c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
 - percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),
 - percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anormale ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del corpo, e che non sono chicchi avariati),
 - percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
 - percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
• MAÏS / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL •
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Dakar.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 19 giugno 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 luglio 1984.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Senegal, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

ALLEGATO III

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Senegal.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Senegal.
4. **Prodotto da mobilitare** : rotture di riso.
5. **Quantitativo totale** : 2 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - a) rotture di riso destinate all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esenti da odori e da parassiti, corrispondenti almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata ;
 - b) — umidità : 15 % ;
— frammenti di riso : massimo 1,5 % ;
— grani gessati : massimo 6 % ;
— grani striati rossi : massimo 10 % ;
— grani vaiolati e/o macchiati : massimo 4 % ;
— grani gialli e/o ambrati : massimo 1,175 % ;
 - c) tolleranza di materie estranee costituite da :
— sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che non siano tossiche : 0,01 % ;
— rotture estranee o parti di rotture estranee, commestibili : 0,10 %.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi ;
 - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi, peso minimo 600 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« BRISURES DE RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Dakar.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 18 giugno 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 luglio 1984.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

Note

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Senegal, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1984

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1101/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato, a partire dalla campagna 1975/1976, notevoli quantitativi d'olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2041/83 ⁽⁵⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara degli oli d'oliva; che la situazione del mercato italiano dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in appresso denominato « AIMA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato

della Comunità di un quantitativo di circa 2 500 tonnellate: di olio di sansa di oliva.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato l'8 giugno 1984.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'AIMA, via Palestro 81, Roma.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma, entro e non oltre il 23 giugno 1984, ore 14 (ora locale).

Articolo 4

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 10 gradi di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito conformemente a quanto appresso indicato:

- meno di 10 gradi di acidità sino a 8 gradi: aumento di 2 682 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in meno rispetto a 10 gradi;
- meno di 8 gradi di acidità: aumento supplementare di 2 280 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in meno rispetto a 8 gradi;
- più di 10 gradi di acidità: diminuzione di 2 682 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in più rispetto a 10 gradi.

Articolo 5

L'AIMA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il prezzo d'offerta più elevato ricevuto.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 25.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura stabilita all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La decisione che fissa il prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.

Articolo 7

L'olio d'oliva è venduto dall'AIMA entro e non oltre il 7 del mese che segue quello nel corso del quale sono state presentate le offerte.

Articolo 8

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissato a 13 000 Lit/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 3 500 Lit/100 kg.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1602/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1984

relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1101/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 5/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio⁽⁴⁾ prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato, a partire dalla campagna 1975/1976, notevoli quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2041/83⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara degli oli d'oliva sul mercato della Comunità e per l'esportazione; che attualmente esistono possibilità di esportazione per l'olio d'oliva; che è quindi opportuno procedere alla vendita di tale olio nel quadro di una gara, pur prevedendo, tenuto conto della situazione del mercato mondiale, l'obbligo di esportare entro un termine più breve rispetto al termine normale di sei mesi;

considerando che, al fine di evitare ogni problema durante l'esportazione, è necessario precisare che i prodotti da esportare devono avere sul loro imballaggio immediato una delle denominazioni previste all'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo minimo di vendita è fissato in modo che gli operatori comunitari vengano a trovarsi a parità di condizioni concorrenziali con gli operatori dei paesi terzi; che, pertanto, gli oli venduti

nel quadro del presente regolamento non devono beneficiare né della restituzione all'esportazione prevista dall'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, né dell'aiuto al consumo previsto dall'articolo 11 di detto regolamento;

considerando che tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America ed il Canada esiste una corrente tradizionale di scambi di olio d'oliva esportato in piccoli imballaggi; che l'eventuale esportazione alla rinfusa verso i due paesi summenzionati degli oli aggiudicati nel quadro del presente regolamento rischia di recare pregiudizio alla corrente tradizionale in questione; che, onde evitare che si verifichi un tale rischio, occorre permettere l'esportazione alla rinfusa soltanto verso i paesi terzi diversi dagli Stati Uniti d'America e dal Canada;

considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 519/83⁽⁸⁾, stabilisce i mezzi di prova da fornire per provare l'importazione in un paese terzo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2566/79 della Commissione, del 15 novembre 1979, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa⁽⁹⁾, stabilisce l'elenco dei paesi terzi d'Europa, d'Africa e del Vicino e Medio Oriente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano, cioè l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, in appresso denominato « AIMA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita a fini di esportazione di circa 2 500 tonnellate di olio di sansa di oliva.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1983, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5.

2. Le quantità aggiudicate non possono essere esportate a destinazione degli Stati Uniti d'America o del Canada.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2960/77, l'olio aggiudicato deve essere esportato entro i 4 mesi seguenti il mese della vendita senza essere stato reso commestibile.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato l'8 giugno 1984.

La partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse presso le sede dell'AIMA, via Palestro 81, Roma, Italia.

Copia del bando di gara è trasmessa senza indugio alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma, entro e non oltre il 22 giugno 1984, alle ore 14 (ora locale).

Articolo 4

1. Le offerte sono fatte per un olio di sansa di oliva avente 10 gradi di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità differente da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, aumentato o diminuito secondo la tariffa che figura qui di seguito :

- meno di 10 gradi sino a 8 gradi di acidità :
aumento di 2 682 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in meno rispetto a 10 gradi ;
- meno di 8 gradi di acidità :
aumento supplementare di 2 280 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in meno rispetto a 8 gradi ;
- più di 10 gradi di acidità :
diminuzione di 2 682 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in più rispetto a 10 gradi.

Articolo 5

L'AIMA trasmette alla Commissione, al più tardi 3 giorni dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La decisione che fissa il prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.

Articolo 7

L'olio d'oliva è venduto dall'AIMA entro e non oltre il 7 del mese che segue quello nel corso del quale sono state presentate le offerte.

Articolo 8

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 13 000 Lit/100 kg.

La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 138 000 Lit/100 kg di olio di sansa di oliva.

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, la cauzione di cui al secondo comma, del presente articolo è svincolata solamente qualora sia fornita la prova che il prodotto è stato importato in un paese terzo diverso dagli Stati Uniti d'America e dal Canada, salvo distruzione durante il trasporto per causa di forza maggiore, o ha raggiunto una delle destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Tuttavia, gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dall'obbligo di fornire i mezzi di prova di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79, diversi dal documento di trasporto, nel caso di un'operazione che presenti garanzie sufficienti in ordine all'arrivo a destinazione dei prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione verso un paese terzo europeo, africano o del Vicino o Medio Oriente ai sensi del regolamento (CEE) n. 2566/79.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 3 500 Lit/100 kg.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1984.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1984

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1371/81 recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

Il testo dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1371/81 è sostituito dal seguente :

« Articolo 18

considerando che il regolamento (CEE) n. 1371/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2883/83⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 18, prevede i casi in cui gli importi compensativi monetari non si applicano ;

1. Nessun importo compensativo monetario è concesso all'importazione di prodotti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, in tutti i casi di cui al capitolo I del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio⁽⁵⁾.

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁽⁶⁾, determina i casi in cui, per circostanze particolari, è concessa una franchigia doganale all'importazione e all'esportazione ;

2. All'esportazione in un altro Stato membro o all'importazione da uno Stato membro di prodotti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, gli importi compensativi monetari non si applicano alle operazioni effettuate nelle stesse condizioni di quelle previste al capitolo I del regolamento (CEE) n. 918/83.

considerando che la direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983⁽⁶⁾ delimita il campo d'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni⁽⁷⁾ ;

3. Nessun importo compensativo monetario è concesso all'esportazione in un paese terzo in tutti i casi di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83.

Inoltre, nessun importo compensativo monetario è applicato, all'esportazione in un paese terzo,

considerando che, ai fini di un'armoniosa applicazione delle franchigie all'importazione, all'esportazione e negli scambi intracomunitari per quanto riguarda gli importi compensativi monetari è opportuno modificare l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1371/81 ;

a) alle piccole spedizioni prive di carattere commerciale. Le condizioni di applicazione di questa franchigia sono quelle previste agli articoli 29, 30 e 31 del suddetto regolamento ;

b) ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. Le condizioni di applicazione di questa franchigia sono quelle previste agli articoli da 45 a 49 del suddetto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

c) ai prodotti destinati ad esami, analisi o sperimentazioni. Le condizioni di applicazione di questa franchigia sono quelle previste agli articoli 100, 102 e 103 del suddetto regolamento.

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, i limiti d'applicazione della franchigia, per quanto riguarda le spedizioni di valore trascurabile, le piccole spedizioni prive di carattere commerciale e i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono quelli previsti dalle direttive 83/181/CEE⁽²⁾, 74/651/CEE e 69/169/CEE del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 138 del 25. 5. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 15. 10. 1983, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.

⁽⁷⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

Tuttavia, per le esportazioni nei paesi terzi di prodotti soggetti a prelievi all'esportazione o ad altri oneri all'esportazione, istituiti nel quadro della politica agraria comune o nel quadro del regime specifico applicabile a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, i quantitativi per i quali non si applicano gli importi compensativi monetari non possono superare 3 kg per spedizione o per viaggiatore.

5. In caso di applicazione del paragrafo 2, se un documento che giustifica il carattere comunitario del prodotto è utilizzato per un'esportazione in un altro Stato membro, tale documento deve recare nella casella « designazione dei prodotti » una delle diciture seguenti :

«franchigia ICM — articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1371/81»;

«fritaget for monetære udligningsbeløb, jf. artikel 18 i forordning (EØF) nr. 1371/81»;

«WAB-Befreiung — Artikel 18 der Verordnung (EWG) Nr. 1371/81»;

«απαλλαγή ΝΕΠ — άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1371/81»;

franchise MCM — article 18 du règlement (CEE) n° 1371/81»;

«exempt from MCA — Article 18 of Regulation (EEC) No 1371/81»;

«Vrijstelling MCB — artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 1371/81».

6. Se, all'importazione in uno Stato membro, si applica il paragrafo 2, l'autorità competente di questo Stato membro informa quella dello Stato membro d'esportazione :

- dei casi in cui il documento che giustifica il carattere comunitario del prodotto non reca la dicitura prevista al paragrafo 5;
- dei casi in cui i controlli previsti ai titoli XVI e XX, lettera c) del capitolo I, del regolamento (CEE) n. 918/83 accertano che non sono state rispettate le condizioni previste per la non applicazione degli importi compensativi monetari.

I controlli diversi da quelli menzionati al primo comma, da effettuare nei casi previsti al capitolo I del regolamento (CEE) n. 918/83 dello Stato membro di destinazione, non si applicano per un'esportazione in un altro Stato membro.

In tal caso, la competente autorità dello Stato membro d'esportazione determina le giustificazioni che l'esportatore deve fornire.

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il valore totale delle spedizioni considerate è determinato tenendo conto soltanto dei prodotti cui si applicano importi compensativi monetari.

(¹) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(²) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38. ».

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1604/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1984

che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, nel settore dell'orzo, una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2747/75 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che esistono dei bisogni su dei mercati specifici e che, allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento, è necessario che la gara all'esportazione venga limitata alle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione del prelievo all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dai regolamenti (CEE) n. 278/75⁽⁷⁾ e (CEE) n. 771/75⁽⁸⁾, e, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽¹⁰⁾; che fra tali impegni v'è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di

gara di 12 ECU per tonnellata da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2747/75 e/o per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75.

2. La gara ha per oggetto l'orzo da esportare verso i paesi delle zone I, II a), III IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77.

3. La gara è indetta fino al 27 giugno 1985. Sino a tale data si procede a gare settimanali per le quali le quantità e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 ammonta a 12 ECU per tonnellata.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80⁽¹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75, oppure
- di fissare un prelievo minimo all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2747/75, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta

restituzione massima, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisce ad un prelievo all'esportazione.

Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detto prelievo minimo.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto in allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 13. 12. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

Gara settimanale prelievo/restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

I

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

II

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo restituzione all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 1605/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1984

relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica delle isole del Capo Verde a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 maggio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : isole del Capo Verde.
3. **Luogo o paese di destinazione** : isole del Capo Verde.
4. **Prodotto da mobilitare** : granturco.
5. **Quantitativo totale** : 9 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (téléx 270807 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - a) Granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti;
 - b) tenore di umidità : 15 % ;
 - c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
 - percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),
 - percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anormale ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del corpo, e che non sono chicchi avariati),
 - percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
 - percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
• MILHO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA À REPÚBLICA DE CABO VERDE •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Mindelo (3 500 t) — Praia (5 500 t).
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 19 giugno 1984, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 16 settembre al 15 ottobre 1984.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Capo Verde, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1606/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1984****relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Gambia a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 maggio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Gambia.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Gambia.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 730 tonnellate (1 000 tonnellate di frumento tenero).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House, 2 Queens Walk, UK-Reading RG1 7QW, Berkshire (telex 848 302).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :
 - umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110);
 - tenore di proteine : minimo 10,5 % ($N \times 5,7$ sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 180, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) metodo ICC n. 107);
 - tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta foderati di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« WHEAT FLOUR / FOOD AID OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO GAMBIA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Banjul.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 20 giugno 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 luglio 1984.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Gambia, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	1 000	Anglia Agricultural Merchants Ltd, New Forge Warehouse, Clenchwarton Road, West Lynn, Kings Lynn, Norfolk	New Forge

REGOLAMENTO (CEE) N. 1607/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1984****relativo alla fornitura di frumento tenero e di granturco all'Alto Volta a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 maggio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;

considerando che è necessario prevedere una gara per la fornitura del prodotto consegnato a destinazione, merce scaricata, tenuto conto della utilizzazione finale che deve essere data alla merce consegnata ;

considerando che, per quanto possibile, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regola-mento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾ ; che tale applicazione deve riguardare segnatamente il modo di presentazione delle offerte e il modo di costituzione della cauzione intesa a garantire l'osservanza degli obblighi da parte dell'aggiudicatario ;

considerando tuttavia che devono essere fissate le disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a destinazione ; che in tal modo l'aggiudicatario deve assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce sino allo scarico nel luogo di destinazione fissato ; che il pagamento all'aggiudicatario può aver luogo soltanto se sono fornite certe prove dell'avvenuta consegna a destinazione ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento indicato negli allegati è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare dei prodotti di cui negli allegati, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. La fornitura dei prodotti è aggiudicata mediante gara.

3. Gli allegati hanno funzione di bando di gara. L'organismo d'intervento in questione fa effettuare, se necessario, pubblicazioni complementari.

Articolo 2

1. Per l'effettuazione della gara si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 :

— l'articolo 4, escluse le disposizioni del paragrafo 3, lettera e), e del paragrafo 4, lettere d) ed e), relativo alla presentazione delle offerte ;

— l'articolo 5 relativo alla costituzione di una cauzione ;

— l'articolo 6 relativo allo spoglio e alla lettura delle offerte ;

— l'articolo 8 relativo al confronto delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

2. Nell'offerta è indicato l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto, nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara.

Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di destinazione.

Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al luogo finale di destinazione.

L'offerta contiene l'indicazione dello Stato membro in cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di esportazione.

3. L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento e degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1974/80, escluse le disposizioni delle lettere d) ed e).

4. Il concorrente si impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

3. Qualora le offerte presentate non sembrano corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.

4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telex scritto inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di entrata in magazzino a destinazione; egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.

2. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa

è soggetta sino al momento in cui essa è stata effettivamente scaricata e consegnata nel luogo finale di destinazione.

3. L'aggiudicatario comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo della merce in tale luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che le trasmette alla Commissione con la massima sollecitudine.

L'aggiudicatario informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima di tale data.

Articolo 5

1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento l'attestato che la fumigazione è stata effettuata.

2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio del certificato di presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un secondo controllo, i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.

Articolo 6

1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione.

Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una descrizione della merce

conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario.

2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.

Articolo 7

1. Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumentato eventualmente delle spese di cui all'articolo 9. Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito, applicando:

- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Tale cauzione è costituita alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

Articolo 8

1. La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata immediatamente:

- per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o accettata;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di presa in consegna, oppure, in mancanza, dell'attestazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario fornisce la prova, conformemente all'articolo 6, che almeno l'80 % delle quantità previste sono state consegnate nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.

Articolo 9

Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.

Articolo 10

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.

Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'articolo 5.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1984.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO Ia

1. **Programma di esecuzione :** 1984.
2. **Beneficiario :** Alto Volta.
3. **Luogo o paese di destinazione :** Alto Volta.
4. **Prodotto da mobilitare :** frumento tenero.
5. **Quantitativo totale :** 2 500 tonnellate.
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (télèx OFIBLE 270807 F).
8. **Mobilitazione del prodotto :** mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile minima richiesta per l'intervento, non potendo, l'umidità essere superiore al 14,5 %.
10. **Condizionamento :** alla rinfusa.
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** reso destinazione / Grands Moulins Voltaïques (GMV), Banfora, BP 64, telex 8212 — UV — via Abidjan.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 19 giugno 1984, alle ore 12.
15. **Periodo d'imbarco :** dal 1° al 31 agosto 1984.
16. **Importo della cauzione :** 6 ECU/tonnellata.

Nota :

L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nell'Alto Volta, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

ALLEGATO I b

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Alto Volta.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Alto Volta.
4. **Prodotto da mobilitare** : granturco.
5. **Quantitativo totale** : 2 500 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (tél. OFIBLE 270807 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti ;
 - b) tenore di umidità : 15 % ;
 - c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
 - percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),
 - percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anormale ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del corpo, e che non sono chicchi avariati),
 - percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
 - percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« MAÏS / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : reso destinazione — Centre national de stockage et d'approvisionnement de Ouagadougou (CNSAO) — BP 1032, Ouagadougou, via Abidjan.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 19 giugno 1984, ore 12.
15. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 luglio 1984.
16. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nell'Alto Volta, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

*ALLEGATO II***CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Beneficiario :

Il sottoscritto :

(Nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di :

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Cereali o prodotti :

— Peso netto preso in consegna, in tonnellate :

— Condizionamento :

— alla rinfusa :

— in sacchi :

— Numero dei sacchi : regolati a kg netti

— contrassegnati (iscrizione) :

— numero dei sacchi vuoti contrassegnati :

— Luogo della presa in consegna :

— Data della presa in consegna :

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella convenuta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1608/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1984

relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 maggio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;

considerando che è necessario prevedere una gara per la fornitura del prodotto consegnato a destinazione, merce scaricata, tenuto conto della utilizzazione finale che deve essere data alla merce consegnata ;

considerando che, per quanto possibile, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regola-mento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾ ; che tale applicazione deve riguardare segnatamente il modo di presentazione delle offerte e il modo di costituzione della cauzione intesa a garantire l'osservanza degli obblighi da parte dell'aggiudicatario ;

considerando tuttavia che devono essere fissate le disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a destinazione ; che in tal modo l'aggiudicatario deve assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce sino allo scarico nel luogo di destinazione fissato ; che il pagamento all'aggiudicatario può aver luogo soltanto se sono fornite certe prove dell'avvenuta consegna a destinazione ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento indicato all'allegato I è incaricato dell'attuazione della procedura di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare del prodotto di cui in allegato, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. La fornitura del prodotto è aggiudicata mediante gara.

3. L'allegato I ha funzione di bando di gara. L'organismo d'intervento in questione fa effettuare, se necessario, pubblicazioni complementari.

Articolo 2

1. Per l'effettuazione della gara si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 :

— l'articolo 4, escluse le disposizioni del paragrafo 3, lettera e), e del paragrafo 4, lettere d) ed e), relativo alla presentazione delle offerte ;

— l'articolo 5 relativo alla costituzione di una cauzione ;

— l'articolo 6 relativo allo spoglio e alla lettura delle offerte ;

— l'articolo 8 relativo al confronto delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

2. Nell'offerta è indicato l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto, nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara.

Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di destinazione di cui all'allegato I.

Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al luogo finale di destinazione.

L'offerta contiene l'indicazione dello Stato membro in cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di esportazione.

3. L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento e degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1974/80, escluse le disposizioni delle lettere d) ed e).

4. Il concorrente si impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

3. Qualora le offerte presentate non sembrano corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.

4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telex, inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di entrata in magazzino a destinazione; egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.

2. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa

è soggetta sino al momento in cui essa è stata effettivamente scaricata e consegnata nel luogo finale di destinazione.

3. L'aggiudicatario comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo della merce in tale luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che le trasmette alla Commissione con la massima sollecitudine.

L'aggiudicatario informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima di tale data.

Articolo 5

1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento l'attestato che la fumigazione è stata effettuata.

2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio del certificato di presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un secondo controllo, i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.

Articolo 6

1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione.

Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una descrizione della merce

conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario.

2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.

Articolo 7

1. Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumentato eventualmente delle spese di cui all'articolo 9. Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito, applicando:

- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Tale cauzione è costituita alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

Articolo 8

1. La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata immediatamente:

- per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o accettata;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di presa in consegna, oppure, in mancanza, dell'attestazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario fornisce la prova, conformemente all'articolo 6, che almeno l'80 % delle quantità previste sono state consegnate nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.

Articolo 9

Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.

Articolo 10

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.

Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'articolo 5.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Repubblica del Mali.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica del Mali.
4. **Prodotto da mobilitare** : granturco.
5. **Quantitativo totale** : 15 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1 (in due parti, 1^a : 7 500 tonnellate per Gao ; 2^a : 7 500 tonnellate per Tombouctou).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (télex OFIBLE 270807 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti ;
 - b) tenore di umidità : 15 % ;
 - c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
 - percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),
 - percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anormale ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del corpo, e che non sono chicchi avariati),
 - percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
 - percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
* MAÏS / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DU MALI *.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : reso destinazione Centre de stockage de l'OPAM :
 1. 7 500 tonnellate, Gao, via Lomé ;
 2. 7 500 tonnellate, Tombouctou, via Lomé.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 19 giugno 1984, ore 12.
15. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 luglio 1984.
16. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Mali tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

Beneficiario :

Il sottoscritto :

(Nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di :

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Cereali o prodotti :

— Peso netto preso in consegna, in tonnellate :

— Condizionamento :

— alla rinfusa :

— in sacchi :

— Numero dei sacchi : regolati a kg netti

— contrassegnati (iscrizione) :

— numero dei sacchi vuoti contrassegnati :

— Luogo della presa in consegna :

— Data della presa in consegna :

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella convenuta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1609/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1984

relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania
a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 maggio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato I è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato I.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Repubblica islamica di Mauritania.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Mauritania.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 12 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 3 : 5 000 t ; 5 000 t ; 2 000 t.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesalle, 40, D-6000 Frankfurt/
Main, telex 411 475.
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla
qualità panificabile minima richiesta per l'intervento (umidità : massimo 14,5 %).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g ;
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 centimetri di altezza :
• FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE •
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** :
 - Nouakchott : 2 × 5 000 tonnellate ;
 - Nouadhibou : 1 × 2 000 tonnellate.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 19 giugno 1984, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 luglio 1984.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Mauritania, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	5 000	Haniel Spedition GmbH vorm. Carl Presser & Co. Hafenstraße 10 6450 Hanau/Main 1	Hanau Lager Nr. 109 201
2	3 855	Anker Schiff.-Ges. mbH Betrieb Kallhafen Südweststraße 19-21 2800 Bremen 1	Bremen Lager Nr. 007 704
	1 145	Spedition und Lagerei Laue GmbH Neue Straße 17e 3353 Bad Gandersheim	Bad Gandersheim Lager Nr. 088 401
3	1 192	Haniel Spedition GmbH vorm. Carl Presser & Co. Hafenstraße 10 6450 Hanau/Main 1	Hanau Lager Nr. 109 201
	808	Roters & Buddenberg GmbH Philosophenweg 19 4100 Duisburg	Duisburg Lager Nr. 481 001

REGOLAMENTO (CEE) N. 1610/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1984

relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica Ciad a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 maggio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti d'intervento possono essere utilizzati;

considerando che è necessario prevedere una gara per la fornitura del prodotto consegnato a destinazione, merce scaricata, tenuto conto della utilizzazione finale che deve essere data alla merce consegnata;

considerando che, per quanto possibile, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n.

1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che tale applicazione deve riguardare segnatamente il modo di presentazione delle offerte e il modo di costituzione della cauzione intesa a garantire l'osservanza degli obblighi da parte dell'aggiudicatario;

considerando tuttavia che devono essere fissate le disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a destinazione; che in tal modo l'aggiudicatario deve assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce sino allo scarico nel luogo di destinazione fissato; che il pagamento all'aggiudicatario può aver luogo soltanto se sono fornite certe prove dell'avvenuta consegna a destinazione;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento indicato all'allegato I è incaricato dell'attuazione della procedura di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare del prodotto di cui in allegato, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. La fornitura del prodotto è aggiudicata mediante gara.

3. L'allegato I ha funzione di bando di gara. L'organismo d'intervento in questione fa effettuare, se necessario, pubblicazioni complementari.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

Articolo 2

1. Per l'effettuazione della gara, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1974/80.

2. Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di destinazione di cui all'allegato I.

Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al luogo finale di destinazione.

L'offerta contiene l'indicazione dello Stato membro in cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di esportazione.

3. L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento e degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

4. Il concorrente si impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.

Articolo 3

1. L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di entrata in magazzino a destinazione; egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.

2. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa è soggetta sino al momento in cui essa è stata effettivamente scaricata e consegnata nel luogo finale di destinazione.

3. L'aggiudicatario comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo della merce in tale luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che le trasmette alla Commissione con la massima sollecitudine.

L'aggiudicatario informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima di tale data.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento un attestato del servizio che ha proceduto alla fumigazione, da cui risulta che l'operazione in questione è stata effettuata.

2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio del certificato di presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un secondo controllo, i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.

Articolo 5

1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione. Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una descrizione della merce conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario.

2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.

Articolo 6

1. Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro che deteneva i prodotti d'intervento.

2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumentato eventualmente delle spese di cui all'articolo 8. Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito, applicando:

- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Tale cauzione è costituita alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

Articolo 7

1. La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata immediatamente:

- per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o accettata;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di

presa in consegna, oppure, in mancanza, dell'attestazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario fornisce la prova, conformemente all'articolo 5, che almeno l'80 % delle quantità previste sono state consegnate nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.

Articolo 8

Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.

Articolo 9

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.

Articolo 10

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'articolo 4.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Repubblica del Ciad.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica del Ciad.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 9 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, Paris 7^e (téléx 270 807).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** : il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile minima richiesta per l'intervento (umidità : massimo 14,5 %).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g ;
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 centimetri di altezza :
« FROMENT TENDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
À LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : reso destinazione — N'djemena, lieu de stockage Chagoua, rue de Chagoua (tel. 2837) — via Douala
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 19 giugno 1984, alle ore 12.
15. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 luglio 1984.
16. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Ciad, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

*ALLEGATO II***CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Beneficiario :

Il sottoscritto :

(nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di :

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Cereali o prodotti :

— Peso netto preso in consegna, in tonnellate :

— Condizionamento :

— alla rinfusa :

— in sacchi :

— Numero dei sacchi : regolati a kg netti

— contrassegnati (iscrizione) :

— numero dei sacchi vuoti contrassegnati :

— Luogo della presa in consegna :

— Data della presa in consegna :

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella fissata nel bando di gara.

—

BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	2 528,40	SCAN ZI Saint-Éloi F-58002 Nevers	Les Fouchards (18)
	750,00	AGRI Cher route de la Charité F-18028 Bourges Cedex	Sens-Beaujeu (18)
	2 600,00	AGRI Cher route de la Charité F-18028 Bourges Cedex	Feux (18)
	1 900,00	AGRI Cher route de la Charité F-18028 Bourges Cedex	La-Chapelle-Molinard (18)
	1 221,60	AGRI Cher route de la Charité F-18028 Bourges Cedex	Sancergues (18)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1611/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1984

relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2047/70 del Consiglio, del 13 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 7 dell'allegato 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Spagna prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di determinati agrumi originari della Spagna; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità; che per l'attuazione di tale regime sono state stabilite delle modalità contenute nel regolamento (CEE) n. 2047/70; che, su alcuni punti, queste modalità rinviano a delle disposizioni del regolamento n. 23, che sono state riprese nel regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽³⁾; che, in questo caso è opportuno fare riferimento al regolamento (CEE) n. 1035/72, conformemente alla tavola di concordanza che figura nel suo allegato IV;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2047/70 ha previsto che all'importazione di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento si applica il dazio della tariffa doganale comune quando i corsi di tale prodotto, eventualmente resi comparabili alla categoria di qualità I, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità, nella fase importatore-grossista o ricondotti a tale fase, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali rimangono, sui mercati rappresentativi aventi i corsi più bassi, inferiori per tre giorni di mercato consecutivi al prezzo di riferimento in vigore, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale

comune su tale prezzo e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto (1,44 ECU) per 100 chilogrammi;

considerando che i coefficienti di adattamento, le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito per alcuni casi all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2047/70;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per questo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi rilevati per i limoni importati nella Comunità e originari della Spagna induce a constatare che le condizioni previste dall'articolo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2047/70 sono soddisfatte; che è pertanto opportuno applicare a tali prodotti il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 9 giugno 1984, il dazio della tariffa doganale comune si applica ai limoni freschi (sotto voce 08.02 C della tariffa doganale comune), importati nella Comunità e originari della Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/84 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1984****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1506/84 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1506/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 1506/84 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 145 del 31. 5. 1984, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,4458	—
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :		
	I. Isoglucosio	—	55,11
	ex II. non nominati	0,4458	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4458	—
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,4458	—
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	55,11
	IV. altri	0,4458	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1613/84 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1984****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1583/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.
⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 7. 6. 1984, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	44,58 37,84 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1614/84 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1984****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1575/84 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1575/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1420/84 sono modificate conformemente agli importi di 1575/84 in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 31. 5. 1984, pag. 82.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	(I) Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	39,53	
	(b) altri	38,59	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,3953
B. Zuccheri greggi:			
II. altri:			
(a) zuccheri canditi	36,37 ⁽¹⁾		
(b) altri zuccheri greggi	34,60 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1615/84 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1984****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 102784⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione
Poul DALSGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	34,58
11.07 A II b)	81,82
76,01 11.07 B	95,36

REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1984

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 ⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto

della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

colo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'arti-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)						
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento : per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 6,00	— 34,00	— 34,00	— 34,00	— 34,00	— 34,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	— 40,00	— 40,00	— 40,00	—	—
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	—	—	—	—
10.03	Orzo	0	— 40,00	— 40,00	— 40,00	— 40,00	—	—
10.04	Avena	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	— 35,00	— 35,00	— 35,00	— 35,00	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	— 35,00	— 35,00	— 35,00	— 35,00	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	— 35,00	— 35,00	— 35,00	— 35,00	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ARCHIVI STORICI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Raramente un fenomeno storico così vasto e radicale come la costruzione europea ha avuto un'origine tanto facile da datare e da localizzare. L'atto di nascita della Comunità fu redatto in un preciso giorno, su un registro ancora vergine; molti dei suoi padrini sono ancora in vita e il grande dibattito che trent'anni fa accompagnò la sua comparsa è ben radicato nella memoria di tutti. Non è troppo presto per evocarlo con l'obiettività che solo il tempo consente, né troppo tardi per riportarne un vivo ricordo: è anzi proprio il momento adatto. Quindi la recente apertura degli archivi può permettere agli storici di sostituire i cronisti e ai ricercatori di autenticare le testimonianze.

Le Comunità intendono dare il giusto rilievo a questo avvenimento con la pubblicazione della presente guida, concepita per informare sul contesto storico delle Comunità Europee e sulle fonti documentarie custodite nei loro archivi.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-3411-1
CB-36-82-314-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 8,85 BFR 400 LIT 11 800

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

